

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>		<b>Consiglio Comunale (C.C.)</b>	
			<b>Nr.</b> <b>51</b>	<b>Data</b> <b>15/11/2016</b>
	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE SERVIZI E DI STRUTTURE RELATIVE ALLA CATTURA, ALLA CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, AL RICOVERO AL CANILE RIFUGIO SECONDA ACCOGLIENZA DI CANI VAGANTI, SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI</b>			

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### Originale

L'anno **2016** addì **15** del mese di **Novembre** alle ore **19.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere_Ass	SI
Crobu Michele	Consigliere	SI
Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere	SI
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	SI
Zianni Beniamino	Consigliere	SI
Marchesini Milensa	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale **Gugliotta Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE SERVIZI E DI STRUTTURE RELATIVE ALLA CATTURA, ALLA CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, AL RICOVERO AL CANILE RIFUGIO SECONDA ACCOGLIENZA) DI CANI VAGANTI, SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione del Sindaco che riferisce relativamente alla proposta agli atti, maturata dall'accordo dei Sindaci.

#### **PREMESSO**

- che la Legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i singoli Comuni od associati di rendere disponibili aree idonee strutture alla quali è demandata alla funzione di Canile Sanitario per il controllo medico-veterinario dei cani randagi e vaganti catturati. L'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art. 8 del DPR 08.02.1954, è stato ribadito dalla Legge Regionale 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.GR in dta 11.11.1993 n. 4359;
- Che il Comune di Borgo Ticino ha proposto ai comuni di Agrate Conturbia, Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Dormelletto, Gargallo, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, OLEGGIO, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pombia, Varallo Pombia, di provvedere al Rinnovo della Convenzione in essere sottoscritta in data 26.05.2006 Rep. 1397.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione del Sindaco;

Preso atto della bozza di convenzione che si compone di n. 8 articoli, che costituisce pertanto presupposto necessario ai fini sia dell'istituzione convenzionata del servizio succitato, che dell'assunzione degli oneri di spesa che ogni singolo Comune ha già dichiarato;

VISTA la legge 127/97;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO lo statuto Comunale;

Con n. 13 voti a favore su n. 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Presidente;

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativi, l'unito schema di Convenzione tra questo Comune e gli altri Comuni facenti parte dell'Assemblea ed elencati in narrativa, composta da n. 8 articoli, che forma parte integrante alla presente deliberazione come allegato A);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione con il seguente esito:

- n. 13 voti a favore su n. 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Presidente;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° comma del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267;



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 38

Ufficio Proponente: Ufficio Canile

Oggetto: **APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE SERVIZI E DI STRUTTURE RELATIVE ALLA CATTURA, ALLA CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, AL RICOVERO AL CANILE RIFUGIO 8(SECONDA ACCOGLIENZA) DI CANI VAGANTI, SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Canile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/08/2016



Il Responsabile di Settore  
Ferraro Massimiliano

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI E STRUTTURE  
RELATIVE ALLA CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, PER IL RICOVERO  
IN CANILE RIFUGIO (SECONDA ACCOGLIENZA) DI CANI VAGANTI, E PER LO  
SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI.

(ART. 7 E SEG. L.R. PIEM. 26.07.1993 N. 34 E D.P.G.R. 11.11.1993 N 4359)

Premesso:

- che la Legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i Comuni singoli o associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali è demandata la funzione di Canile Sanitario, per il controllo medico- veterinario dei cani vaganti catturati;
- che l'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art. 84 del D.P.R. 08.02.1954 è stato recentemente ribadito dalla L.R. PIEM 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. in data 11.11. 1993 n. 4359;
- che in esecuzione alla succitata normativa è volontà dell'Amministrazione del Comune di Borgo Ticino, provvedere alla istituzione in forma associata, previa convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., del servizio previsto da detta normativa riferito a:
  - a) servizio canile – sanitario comunale;
  - b) servizio cattura randagi;
  - c) servizio canile – rifugio (seconda accoglienza);
  - d) servizio raccolta deposito e smaltimento spoglie animali
- che la gestione sanitaria del servizio è affidata ai servizi veterinari dell'A.S.L. n. 13 di Novara, secondo le modalità del regolamento approvato con D.P.G.R. in data 11.11.1993 n. 4359;
- che è quindi necessario stipulare fra i Comuni che intendono aderire,



in rappresentanza del Comune di Borgo Ticino in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- 3) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in rappresentanza del Comune di Castelletto Sopra Ticino in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 4) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Comignago, , in rappresentanza del Comune di Comignago in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 5) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Divignano, in rappresentanza del Comune di Divignano in forza dell'art. dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 6) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Dormelletto Sig., in rappresentanza del Comune di Dormelletto in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 7) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Gargallo, in rappresentanza del Comune di Gargallo in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Marano Ticino, in rappresentanza del Comune di Marano Ticino in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 8) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Meina, , in rappresentanza del Comune di Meina in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 9) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Mezzomerico, in rappresentanza del Comune di Mezzomerico in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 10) Il Commissario Straordinario pro- tempore del Comune di Pisano, in rappresentanza del Comune di Pisano in forza del Decreto del 08.06.2005.;
- 11) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Oleggio, in rappresentanza del Comune di Oleggio in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- 12) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Oleggio Castello, Sig., in rappresentanza del Comune di Oleggio Castello in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 13) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Paruzzaro, , in rappresentanza del Comune di Paruzzaro in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 14) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Pombia, , in rappresentanza del Comune di Pombia in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- 15) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Varallo Pombia, Sig., in rappresentanza del Comune di Varallo Pombia in forza dell'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE**

- 1) Fra i Comuni di: Agrate Conturbia, Borgo Ticino, , Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Dormelletto, Gargallo, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Pisano, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Varallo Pombia.

Si conviene con la sottoscrizione del presente atto, di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, 6 e seguenti della L.R. PIEM 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. in data 11.11.1993 n. 4359, i servizi di:

- a) servizio canile – sanitario comunale
- b) servizio cattura randagi
- c) servizio canile – rifugio (seconda accoglienza) comunale
- d) servizio raccolta deposito e smaltimento spoglie animali

nell'ambito dei territori dei singoli comuni convenzionati, mediante affidamento della gestione sanitaria al servizio sanitario dell' A.S.L. n. 13 di Novara, secondo le modalità del regolamento succitato.

### **ARTICOLO 2 – SCOPO**

- 1) L'istituzione dei servizi di cui sopra è finalizzata all'attuazione dell'art. 1 e seguenti della L.R. PIEM 26.07.1993 n. 34, mediante l'assunzione in forza convenzionata della realizzazione dei servizi che detta legge conferisce ai Comuni singoli e/o associati.
- 2) A tal fine i Comuni convengono di provvedere:
  - a) al mantenimento sul territorio del Comune di Borgo Ticino e Comuni convenzionati, di un servizio pubblico di canile - sanitario di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. PIEM. 26.07.1993 n. 34 e combinato art. 3 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 4359 in data 11.11.1993.
  - b) al mantenimento della gestione su tutto il territorio dei Comuni convenzionati del servizio pubblico di accalappiamento, di custodia temporanea dei cani randagi e all'assunzione dello smaltimento delle spoglie di animali.
  - c) alla stipula di un'unica convenzione, per tutti i Comuni, col canile rifugio (seconda accoglienza)
  - d) alla realizzazione e gestione, anche successiva, di una struttura finalizzata a canile - rifugio (seconda accoglienza) di cui all'art. 8 della L.R. PIEM 26.07.1993 n. 34 e combinato art. 3 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 4359 in data 11.11.1993.

### **ARTICOLO 3 – DURATA**

- 1) La durata della presente Convenzione viene fissata in anni 10 (dieci) ed è rinnovabile alla sua scadenza.

### **ARTICOLO 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE – OBBLIGHI E GARANZIE**

- 1) Il Comune di Borgo Ticino, a cui si conferiscono, per motivi gestionali, le funzioni e titolo di Comune Capo-Convenzione, con la sottoscrizione della presente Convenzione assume l'obbligo nei confronti degli altri Comuni convenzionati di provvedere:
  - a) all'assunzione della gestione dei servizi di cattura dei cani vaganti e della loro custodia nelle strutture del canile sanitario convenzionato, di raccolta e smaltimento di spoglie

animali e di eventuali futuri servizi di ricovero cani senza proprietario in strutture di canile rifugio (seconda accoglienza) convenzionato, nei modi e nelle forme di cui al successivo regolamento attuativo dei servizi, approvato dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

- b) alla anticipazione delle spese sia di attuazione che di gestione dei servizi sopraccitati, nei modi e nelle forme di cui al regolamento attuativo.
- c) ad eventuale recupero di disponibilità (proprietà/ locazione, comodato) di aree e strutture necessarie alla realizzazione, integrazione e miglioramenti dei servizi di cui alla presente Convenzione, unitamente all'espletamento dei relativi iter amministrativi riguardanti richieste di contribuzione economica e provvedimenti autorizzativi.

2) I Comuni convenzionati con la sottoscrizione della presente Convenzione, assumono l'obbligo nei confronti del comune di Borgo Ticino:

- a. di corrispondere in quota parte rapportata alla popolazione residente in ogni singolo Comune al 31/12 del penultimo anno precedente, (compreso il Comune di Borgo Ticino), l'importo delle spese complessive derivanti di cui al comma 1 dell'art. 4 della presente Convenzione.
- b. di provvedere all'adozione degli atti amministrativi ed all'assunzione di azioni collaborative per l'espletamento del servizio riferito al proprio territorio ai fini di garantire l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, anche mediante l'uso di mezzi e personale proprio ove si rendono necessari.

3) Il patrimonio derivante dalla realizzazione delle opere inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente Convenzione, viene conferito in uso al Comune di Borgo Ticino, titolare della diretta gestione e responsabilità del servizio.

4) Alla cessazione della presente Convenzione, se non rinnovata, ad ogni singolo Comune convenzionato, verrà versato in quota parte (rapportata alla popolazione residente in ogni singolo Comune al 31/12 del penultimo anno precedente ed in relazione alla partecipazione

dei costi, comprendendo anche il Comune di Borgo Ticino), l'importo del valore dei beni alienati e/o trasferiti.

#### **ARTICOLO 5 - CRITERI DI GESTIONE E RIPARTIZIONE SPESE**

- 1) I Comuni convenzionati, oltre all'iniziale finanziamento dell'opera di realizzazione delle strutture relative ai servizi in convenzione, in esecuzione all'art. 4, commi 1 e 2, e sempre rapportato alla popolazione residente in ogni singolo Comune al 31/12 penultimo anno precedente e compreso il Comune di Borgo Ticino, provvederanno:
  - a) al finanziamento di nuove opere o impianti che si renderanno necessari, di eventuali successivi interventi straordinari, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o ordinaria di tutti gli impianti realizzati;
  - b) al finanziamento delle spese annuali di gestione relative all'espletamento dei servizi erogati, sempre rapportate alla popolazione residente in ogni singolo Comune al 31/12 del penultimo anno precedente e compreso il Comune di Borgo Ticino;
  - c) in particolare i Comuni convenzionati si impegnano a finanziare la gestione collettiva delle spese per il ricovero dei cani nel canile rifugio (seconda accoglienza) mediante:
    - ripartizione delle stesse per ogni Comune secondo presenze in rifugio di cani catturati nel Comune stesso.
    - per il Comune di Borgo Ticino, gravato da maggiori abbandoni e quindi penalizzato in quanto sede del canile sanitario, al fine di perseguire condizioni di equità, verrà definito, nel Regolamento attuativo, un meccanismo di correzione perequativa.
- 2) L'erogazione delle quote di finanziamento dei servizi previsti al succitato comma 1 del presente art. 5, vengono conferite dai Comuni convenzionati al Comune di Borgo Ticino, in quattro quote trimestrali, a decorrere dal 01 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre e salvo conguaglio a consuntivo. Il Comune di Borgo Ticino, ai fini dell'inserimento nei Bilanci comunali di Previsione, delle quote di cui al precedente comma 2, provvederà alla trasmissione ai Comuni della relazione previsionale di cui al successivo art. 6 comma 5 lett.

- b) della presente Convenzione, contenente, oltre alle indicazioni delle motivazioni giustificative relative a tutte le spese gestionali che si intenderanno impegnare per esercizio finanziario di riferimento, la tabella del riparto di dette spese previsionali con l'indicazione della quota parte per ogni singolo Comune convenzionato.
- 3) Viene inoltre espressamente conferito al Comune di Borgo Ticino la potestà dell'assunzione di ogni iniziativa di recupero, anche coattiva, delle quote di finanziamento di cui al precedente comma 2, con applicazione inoltre degli interessi legali di mora a carico dei Comuni ritardatari.
- 4) I servizi assicurati dalla presente convenzione se effettuati per conto di privati e/o di Comuni non convenzionati sono soggetti a pagamento secondo le tariffe stabilite nel regolamento attuativo del servizio.

## **ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLO COMUNI CONVENZIONATI**

- 1) Allo scopo di assicurare forme di consultazione agli Enti contraenti vengono istituiti i seguenti organi:
- a) l'Assemblea dei Sindaci rappresentanti i Comuni convenzionati: ciascuno con responsabilità di partecipazione rapportata alla popolazione residente in ogni singolo Comune, riferita all'ultimo censimento legale della popolazione, compreso il Comune di Borgo Ticino.
- b) il Direttore responsabile della gestione del servizio.
- 2) L'Assemblea ha funzioni di indirizzo, programma e controllo dell'attività gestionale del servizio conferito, in esecuzione all'art. 4 comma 1 lett. a) della presente Convenzione, al Comune di Borgo Ticino, provvedendo mediante propri atti deliberativi che diventano obbligatori e vincolanti per il Comune di Borgo Ticino e i Comuni convenzionati.
- 3) Al Direttore sono conferite tutte le funzioni meramente gestionali di conduzione e direzione del servizio, mentre sono rimessi al Comune di Borgo Ticino gli atti amministrativi di

contabilità, acquisto, introito e spesa e che comunque comportino impegni verso terzi sia pubblici che privati.

4) La convocazione, presidenza, i lavori e modalità e forme di esercizio delle funzioni dell'assemblea, l'elencazione analitica delle funzioni del direttore ed i rapporti gestionali derivanti con il Comune di Borgo Ticino, sono rinviate al successivo regolamento attuativo del servizio, che verrà approvato dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Il Comune di Borgo Ticino, al fine di consentire idonee forme di consultazione, ed assicurare il rispetto dei reciproci rapporti finanziari, dovrà provvedere:

- a) alla trasmissione ai Comuni convenzionati degli atti deliberativi relativi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, entro 10 gg. dalla loro pubblicazione;
- b) alla trasmissione ai Comuni convenzionati, entro il 31 ottobre di ogni anno, di una relazione previsionale contenente le indicazioni e le motivazioni giustificative di tutte le spese gestionali che si intenderanno impegnare per l'esercizio finanziario di riferimento;
- c) alla trasmissione ai Comuni convenzionati, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione a consuntivo con le indicazioni delle motivazioni giustificative sia delle spese gestionali assunte, che dei risultati ottenuti nell'esercizio finanziario di riferimento, oltre la tabella del riparto di dette spese a consuntivo con l'indicazione della quota a carico di ogni Comune;
- d) ad adeguare i propri atti deliberativi previsti alla precedente lett. a) alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci di cui al precedente comma 2 del presente art. 6 della convenzione.

#### **ARTICOLO 7 – ASSETTO ORGANIZZATIVO**

- 1) Ad ogni Comune convenzionato è inoltre consentita la facoltà di recesso, con l'adozione di deliberazione consiliare da notificare al Comune di Borgo Ticino Capo – Convenzione,

con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo, previa obbligatoria definizione e versamento delle eventuali quote di finanziamento a debito.

- 2) Tutti i Comuni si impegnano all'approvazione del successivo Regolamento attuativo del servizio, entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 8 – NORME FINALI E TRANSITORIE**


- 1) La presente Convenzione dovrà essere sottoscritta, entro 30gg. dall'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di approvazione da parte dei Comuni convenzionati. A tal fine ogni Comune provvederà alla trasmissione dell'atto deliberativo con indicazione degli estremi di esecutività, al Comune di Borgo Ticino.
- 2) Fatto salvo diverse disposizioni previste nel Regolamento di attuazione, le funzioni per la convocazione, la Presidenza e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci, saranno garantite dal Sindaco di Borgo Ticino in qualità di Comune Capo – Convenzione, con l'ausilio transitorio, per i lavori della stessa assemblea, del Segretario Comunale del Comune di Borgo Ticino.
- 3) Nelle more previste dal comma 2 del presente art. 8, ogni Comune convenzionato ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci, e proporre la trattazione di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
- 4) Nelle more previste dal comma 2 del presente art. 8, al Comune di Borgo Ticino è conferita la potestà di promuovere ogni iniziativa ed assumere ogni atto, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci, riferiti all'art. 4 e 5 della presente Convenzione, ai fini della realizzazione del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05.12.2016..... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 05 DIC. 2016.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 15.11.2015.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 05 DIC. 2016.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



